

REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DEL BANCO

Art. 1

Ai sensi ed in attuazione dell'art. II dell'allegato 7 alla legge 8 agosto 1895, n. 486, la pensione e l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione spettanti al personale di ruolo del Banco sono regolate dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, salvo quanto sia tassativamente stabilito nel presente regolamento.

Agli impiegati del Banco continuano ad essere applicate le disposizioni dell'art.5 della legge 31 dicembre 1907, n.804, semprechè gli interessati ne facciano richiesta, e continua ad essere attribuita alla Corte dei Conti la competenza a conoscere sulle controversie in materia di liquidazione di pensioni a carico del Banco, ai sensi del R.D.L. 27/11/1927, n. 2211.

Nota all'art.1

Con Sentenza del 23/1/1986 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, perchè in contrasto con l'art.3 della Costituzione, la norma contenuta nella legge n.486/1895 concernente la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Sicilia.

10/1/87
H

Sono collocati a riposo d'ufficio gli impiegati che abbiano compiuto 40 anni di servizio utile a quiescenza ovvero 65 anni di età con almeno 20 anni di servizio.

E' però in facoltà dell'impiegato che ha compiuto 35 anni di servizio di chiedere il collocamento a riposo, con diritto al trattamento di quiescenza corrispondente all'anzianità di servizio, utile a pensione, raggiunta.

Per tutt'altro, il collocamento a riposo del personale del Banco è disciplinato dalle norme che regolano tale istituto per il personale civile dello Stato.



Art. 3

Le pensioni sono liquidate sulla base del trattamento economico annuo - comprensivo di tutte le mensilità spettanti all'impiegato - goduto alla data di cessazione dal servizio, per stipendio, indennità di contingenza, indennità di carica, e indennità di alloggio se e in quanto già resa pensionabile, compresa l'indennità di mensa.

La disposizione di cui al precedente comma sostituisce integralmente la corrispondente norma vigente per la determinazione delle pensioni degli impiegati statali.

In conseguenza, agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza del personale del Banco, non sono applicabili aumenti della base pensionabile che fossero comunque concessi dallo Stato ai propri dipendenti.

Nota all'art.3

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/10/60 è stato deliberato di includere l'indennità di mensa fra gli elementi della retribuzione utile per la determinazione della base pensionabile. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/5/71 è stata soppressa con effetti 1°/6/1971, l'indennità di alloggio a suo tempo stabilita per il personale direttivo. E' stato altresì istituito in favore di tutto il personale un "compenso speciale" annuo, per 12 mensilità di eguale importo, pensionabile. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/6/1970 è stato istituito in favore del personale della categoria impiegatizia e subalterna, esclusi gli elementi che rivestono il grado terminale delle varie categorie, un compenso mensile di permanenza nel grado rivestito, per 15 mensilità, soggetto alle variazioni di scala mobile e pensionabile; detto



(segue nota art.3)

compenso, eccettuato quello relativo ai gradi di segretario e 1° contabile, è stato sostituito con provvedimento consiliare del 30/10/1974 con un compenso mensile per automatismo.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3/4/1974 sono state abolite, fra l'altro, con effetti 1°/7/1973, dal trattamento economico dei funzionari e dirigenti, le seguenti voci: indennità di contingenza, indennità di mensa; con effetti dalla stessa data è stata istituita in favore del succennato personale un'indennità integrativa mensile, soggetta alle variazioni di scala mobile e pensionabile.


Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/11/1976 è stato reso pensionabile con effetti dal 1° giugno 1975 l'assegno mensile ex accordo 13/5/76 previsto per il personale impiegatizio e subalterno.

Con deliberazione del 15/6/1978 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tra l'altro, di conglobare nell'indennità di mensa l'assegno ex accordo 13/5/1976 con decorrenza 1°/7/1978. Con deliberazione del 23/7/1978 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che la scala mobile in favore dei pensionati venga raggugliata, con effetti dal 1°/2/1977 alla misura unica dell'80% del valore del punto (L.2.383) fissato per il personale in servizio. Con deliberazione del Comitato Esecutivo del 12/12/1979 ratificato dal Consiglio di Amministrazione il successivo 18/12/1979 è stato deliberato di includere con effetti dal 1°/1/1979 fra gli emolumenti pensionabili l'assegno ex accordo 3/5/1978 per il personale impiegatizio e subalterno e l'assegno ex intesa 7/10/1978 per i dirigenti e funzionari. Con deliberazione consiliare del 14/10/1980 sono state approvate e rese esecutive le intese raggiunte tra la delegazione del Banco e le Organizzazioni Sindacali in relazione al protocollo aggiuntivo all'articolo 1 del C.C.N.L. stipulato il 18/4/1980 che comportano per il personale impiegatizio e subalterno:

- redistribuzione in 14 mensilità annue delle voci retributive la cui erogazione era prevista per 15 mensilità dalla precedente normativa.
- accorpamento delle seguenti voci retributive - nuove voci retributive denominate

- 1)-stipendio base + indennità di contingenza
+ aumento in cifra fissa + assegno di grado = stipendio
- 2)-aumenti periodici di stipendio + assegno ex
accordo 3/5/1978 = scatti di anzianità
- 3)-indennità di mensa + contributo supplementare mensa + indennità di caropane = indennità di mensa

Con effetti dal 1°/1/1981 il premio di rendimento di cui all'art.73 del Regolamento per gli impiegati ed i subalterni e, limitatamente alle misure minime attribuibili secondo le condizioni, i criteri e le modalità di cui agli artt.74 e 75 del Regolamento stesso per i funzionari e dirigenti, viene incluso tra le voci del trattamento economico annuo preso a base per la determinazione della pensione (giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/2/1981). Con deliberazione del 28/4/1981 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e resi esecutivi gli accordi intervenuti il 22 aprile 1981 tra la delegazione del Banco ed il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Istituti di Credito di Diritto Pubblico concernenti la pensionabilità delle indennità integrativa temporanea ed ex trimestrale con effetti dal 1°/1/1981, l'accorpamento dell'assegno ex intesa nello stipendio



con effetti dal 1°/6/81. (Cfr. circolari nn. 5554 del 30/6/1978, 5595 del 7/8/1978, 6081 del 18/12/1979, 6423 del 23/10/1980, n.6565 del 3/3/1981, 6635 dell'11/5/1981).

Art. 4

(testo approvato dal Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza del 7/2/1969)

La pensione, liquidata in misura annua, è pagabile in quattordici rate: una alla fine di ciascun mese, la tredicesima nella ricorrenza del Natale dell'anno a cui si riferisce la pensione, e la quattordicesima nella ricorrenza della Pasqua dell'anno successivo.

I titolari di pensione diretta hanno facoltà di chiedere, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati collocati a riposo, la sostituzione parziale della pensione con un capitale non superiore all'importo corrispondente a mezza mensilità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato e in proporzione per le frazioni di anno, trascurando la frazione di tempo inferiore ad un mese, secondo le aliquote di conversione indicate nelle tabelle corrispondenti all'età del richiedente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Fra i criteri anzidetti, tale facoltà può essere esercitata fino all'importo corrispondente ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato dai titolari di pensione diretta provenienti dai gradi direttivi ed a tre quarti di una mensilità dai titolari di pensione diretta provenienti dalla categoria dei funzionari.

L'esercizio della detta facoltà non riduce i diritti degli aventi causa del pensionato a pensione di reversibilità, e quest'ultima sarà in ogni caso liquidata sulla base della pensione originaria.

Agli effetti di cui al secondo comma la retribuzione comprende lo stipendio, tutti gli accessori di carattere continuativo ed i ratei delle gratificazioni di fine d'anno e di bilancio, esclusi gli assegni familiari, le indennità di rischio e quelle aventi carattere di rimborso spese.

Nota all'art.4 - Con decorrenza 1/1/1979 il trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti è distribuito in 13 mensilità annue (cfr. C.A. 15/11/1978) - Con decorrenza 1/1/1980 il trattamento economico del personale impiegatizio e subalterno è distribuito in 14 mensilità annue (C.A. 14/10/1980).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/9/1978 è stata sospesa, con effetti immediati, la facoltà di cui all'art.4 del Regolamento del trattamento di quiescenza, facendo salvi i diritti di quanti alla data del 20/9/1978 avessero avanzato richiesta di esercitare tale facoltà.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/12/1978 è stato stabilito di ripristinare con effetti immediati la facoltà di cui al ripetuto art.4, limitatamente, però, ai casi di cessazione dal servizio per collocamento a riposo ai sensi dell'art.2, 1° comma del Regolamento del trattamento di quiescenza; per collocamento a riposo o per dispensa dal servizio per motivi di salute; ed infine per collocamento a riposo ai sensi della legge 14/8/1974, n.355.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/5/1980 la richiamata facoltà è stata ripristinata con effetti dal 21/9/1978 anche nei confronti dei dipendenti che abbiano o abbiano avuto titolo per essere collocati a riposo, a domanda, ai sensi dell'art.2, 2° comma del presente Regolamento. (cfr. circolare n.6289 del 5/6/1980).

8

Art. 5

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/12/78 - che spiega effetti dal 1°/1/1979)

Alle pensioni liquidate o da liquidarsi dal Banco si applica la disciplina della perequazione automatica vigente per i pensionati dello Stato; si applicano altresì criteri di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita analoghi a quelli vigenti per i pensionati dello Stato.

Nota all'art.5 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/11/1981 è stato stabilito tra l'altro :

"1) Ad inizio di ogni anno verrà apportato a tutte le pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente un adeguamento pari all'80% della differenza tra l'ammontare delle pensioni in godimento e quelle previste per il parigrado con la medesima anzianità e classe tabellare che cessino dal servizio sotto la detta data del 31 dicembre.

Tali aumenti sono assorbenti di quanto compete per effetto dell'applicazione della normativa statale in materia di perequazione automatica delle pensioni prevista dal vigente art.5 del Regolamento del trattamento di quiescenza per il personale.

La presente normativa ha effetti 1° gennaio 1981 e viene estesa alle pensioni in essere al 31/12/1980".

(cfr. circolare n.6807 dell'11/12/1981).

Con provvedimento del 30/12/1983 è stata stabilita l'elevazione dall'80% al 90% della misura del correttivo di adeguamento deliberato il 19/11/1981 e che l'adeguamento medesimo venga effettuato all'inizio di ogni anno con riferimento agli averi pensionabili al 1° gennaio dello stesso anno (cfr. circolare n.7520 del 3/1/1984).

Art. 6

Il tempo trascorso dall'impiegato in congedo straordinario per motivi di salute è computabile per intero agli effetti della quiescenza e del relativo trattamento.

Il servizio prestato all'estero in una o più volte è computato, ai fini della pensione, nelle stesse misure stabilite dalla legge per il servizio reso in Colonia, e cioè in ragione del doppio, fino al limite complessivo di due anni, e con l'aumento del terzo per gli anni successivi, fermo restando che l'aumento complessivo non può essere superiore alla metà dell'effettivo servizio prestato all'estero.

Il trattamento di cui nel comma precedente non si applica al personale assunto localmente.

Nota all'art.6 - In armonia alle vigenti modalità di applicazione della norma di legge relativa al computo del servizio reso in Colonia, la disposizione contenuta nel 2° comma dell'art.6, concernente il computo del servizio prestato all'estero, e' da intendere nel senso che su i primi due anni si dà l'aumento di un anno e sugli anni successivi ai primi due l'aumento di un terzo (cfr. art.5 r.d. 21.11.1923, n.2480 e Art.3 r.d.l.8.5. 1924, n.779).

Art. 7

Qualora, ai termini delle disposizioni per gli impiegati dello Stato richiamate all'art.1, non sorga - in relazione all'anzianità di servizio - diritto a pensione o indennità, all'impiegato di ruolo che lascia il servizio è corrisposta, salvo le contrarie disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per il personale del Banco, un'indennità pari a tante mensilità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato ed in proporzione per le frazioni di anno, trascurando la frazione di tempo inferiore ad un mese.

Agli effetti di cui nel comma precedente, la retribuzione comprende lo stipendio e tutti gli accessori di carattere continuativo, compresi i ratei delle gratificazioni di fine d'anno e di bilancio, esclusi gli assegni familiari, le indennità di rischio e quelle aventi carattere di rimborso spese.

All'impiegato di ruolo che cessa dal servizio e che in base alle disposizioni citate nell'art.1 abbia diritto ad indennità una volta tanto in luogo di pensione, quest'ultima indennità è corrisposta nella misura stabilita nei comma precedenti.

In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di cui in questo articolo è attribuita in base alle norme per la reversibilità dell'indennità una volta tanto in luogo di pensione vigenti per gli impiegati dello Stato.

All'impiegato non di ruolo che lascia il servizio, esclusi i casi di licenziamento in tronco e di dimissioni, è corrisposta una indennità nella misura stabilita in questo articolo; in caso di morte, detta indennità è corrisposta agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge.

Nota all'art.7 - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1°/8/1968 è stato stabilito tra l'altro :

"h) ai superstiti dell'impiegato deceduto dopo di avere prestato almeno cinque anni di effettivo servizio e prima di avere conseguito, in base alle disposizioni vigenti, diritto a pensione, sarà liquidato, in base alle norme sulla reversibilità delle pensioni vigenti per gli impiegati dello Stato ed in luogo dell'indennità per una volta tanto di cui all'art.7 del regolamento del trattamento di quiescenza, un assegno speciale di pensione, calcolato sulla base presunta di venti anni di effettivo servizio, ridotto dell'1,90% per ogni anno di effettivo servizio in meno dei venti.

Il servizio prestato presso le Amministrazioni Statali, ancorchè utile ai fini dell'attribuzione della pensione mista, non è computato ai fini della liquidazione dell'assegno speciale di pensione.

E' vietato il cumulo tra l'assegno speciale di pensione e ogni stipendio o pensione a carico del Banco.

E' in facoltà degli aventi diritto di optare, entro tre mesi dalla data di decesso dell'impiegato e sotto pena di decadenza, per l'attribuzione dell'indennità per una volta tanto in luogo di pensione prevista dalle vigenti disposizioni regolamentari".

- Con decorrenza 1/1/1979 il trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti è distribuito in 13 mensilità annue (cfr. C.A. 15/11/1978) - Con decorrenza 1/1/1980 il trattamento economico del personale impiegatizio e subalterno è distribuito in 14 mensilità annue (cfr. C.A. 14/10/1980).

Art. 8

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 28/5/69).

Agli impiegati che lasciano il servizio sarà liquidata un'indennità di buonuscita commisurata al 70% di tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua, comprensiva di tutti gli averi a qualsiasi titolo corrisposti, nessuno escluso, quanti sono gli anni di servizio prestati.

In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di buonuscita è liquidata al coniuge - se ed in quanto questi abbia diritto al trattamento di quiescenza - ed ai figli, in parti eguali tra di loro. Se manchino il coniuge e figli, l'indennità è devoluta, in parti eguali, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, viventi a carico del dipendente alla data del decesso.

In mancanza delle persone sopra indicate, l'indennità è attribuita secondo le norme sulla successione legittima.

Nota all'art.8 - Con provvedimento del 30 ottobre 1974, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di elevare dal 70% al 75% l'aliquota per la calcoloazione dell'indennità di buonuscita (cfr.circ.del Servizio Personale del 14/11/1974 n.3859).

Con provvedimenti adottati il 24/3/1976 ed il 2/12/1976 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, rispettivamente, di elevare dal 75% all'85% e dall'85% al 100% l'aliquota per la calcoloazione dell'indennità di buonuscita. (Cfr.circolari del Servizio Personale n.4519 del 30/3/1976 e n.4810 del 10/12/1976).

Con deliberazione del 6/10/1982 del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito di dare attuazione in luogo della disciplina regolamentare alle disposizioni della legge 29/5/1982, n.297 dal titolo "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica".

Art. 9

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/73).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni in favore degli aventi diritto, secondo le norme del presente Regolamento, si provvede mediante :

- 1) i contributi dell'Istituto, commisurati ad aliquote degli emolumenti pensionabili del personale in servizio, determinate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun anno sulla base delle previsioni circa l'onere delle pensioni e l'ammontare degli emolumenti pensionabili ed eventualmente rettificato nel corso dell'esercizio in base all'andamento effettivo degli accantonamenti e degli utilizzi;
- 2) i contributi del personale in servizio, trattenuti all'atto del pagamento degli averi, commisurati ad aliquote degli emolumenti pensionabili stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) i contributi del personale per riconoscimenti di anzianità ai fini pensionistici per i servizi previsti agli artt. 20, 25 e 30, nonché per il possesso della laurea;
- 4) i contributi dei titolari di pensioni dirette, trattenuti all'atto del pagamento delle pensioni, commisurati all'aliquota ordinaria del 2% dell'importo della pensione ed alle aliquote aggiuntive determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) i contributi annuali di cui all'art. 79, punto 3° - lett. A dello Statuto del Banco.

Nota all'art. 9

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1°/8/1963 è stato stabilito tra l'altro :

"d) ai titolari di pensioni dirette, attuali o futuri, provenienti dai gradi del personale impiegatizio e subalterno, il cui rapporto di impiego abbia avuto inizio anteriormente al 1° maggio 1951, sarà trattenuto, in aggiunta al contributo ordinario del 2%, un contributo aggiuntivo sull'importo della pensione del 4%, per il periodo di tempo sufficiente a raggiungere, tenuto

conto dei versamenti effettuati in attività di servizio, una contribuzione complessiva di anni 30; per i titolari di pensioni dirette, attuali o future, provenienti dai gradi di dirigente e funzionario, il contributo aggiuntivo di cui sopra sarà rispettivamente, del 6% e del 5%. In ogni caso il periodo complessivo di contribuzione (ordinaria e aggiuntiva) non può superare quello dell'effettivo servizio prestato";

"e) la contribuzione aggiuntiva di cui sopra rimane esclusa nei confronti dei titolari di pensioni dirette di importo annuo non superiore a L.3.600.000=; detto limite sarà automaticamente adeguato in relazione alle variazioni percentuali apportate alle pensioni.

Per le pensioni superiori al limite come sopra fissato il contributo aggiuntivo non potrà in alcun caso superare la differenza tra l'importo della pensione e quello del limite anzidetto, considerati al netto del contributo ordinario del 2%; i titolari di pensione indiretta o di reversibilità restano esonerati da ogni contribuzione".

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14/2/1979 è stato stabilito di sopprimere, con effetti dal 1°/1/1979 l'aliquota di contribuzione del 2% a carico dei titolari di pensione diretta (cfr.circolare n.5788 del 15/2/79).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/11/1981 è stato stabilito, tra l'altro l'elevazione, con decorrenza dal 1° dicembre 1981, dal 6% al 6,75% dei contributi a carico del personale in servizio relativamente alle voci retributive cui era applicata l'aliquota del 6%, ferma restando l'aliquota contributiva del 10% sulle voci retributive proprie dei funzionari : dei dirigenti (indennità di carica, indennità integrativa temporanea, indennità ex trimestrale) cfr. circolare n.6207 dell'11/12/1981.

Con deliberazione del 30/12/1983 è stato stabilito di elevare con decorrenza 1°/1/1984 dal 6,75% al 7,15% i contributi a carico del personale in servizio relativamente alle voci retributive cui era applicata l'aliquota del 6,75%. (cfr.circ.7520 del 3/1/1984).

Art. 10

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/78).

Alla copertura degli oneri derivanti dal pagamento della "indennità una volta tanto in luogo di pensione" e dell'indennità di buonuscita di cui agli artt.7 e 8 del presente Regolamento si provvede attraverso accantonamenti deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di formazione del bilancio, tenuto conto dei pagamenti effettuati durante l'anno, nonché delle variazioni intervenute nel volume dei diritti maturati.

Art. 12

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1978)

Art. 14

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1978)

Art. 15

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1978)

Art. 16

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1978)